

## **INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali**

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:

a) nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;

b) nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;

c) nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;

d) per le designazioni in società quotate in borsa nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati.

**Nell'ultimo semestre di mandato, il Sindaco non può procedere ad alcuna nomina o designazione, salvo che ciò sia in contrasto con norme di legge o che il mancato esercizio delle facoltà di nomina/designazione né comporti la perdita.**

In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

### **Art. 2 Requisiti soggettivi**

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

2. I rappresentanti del Comune:

- b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, d.lgs. n. 235/2012 e s.m.i., ostantive all'assunzione dell'incarico;
- c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostantive all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
- d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
- e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.

**2. bis La stessa persona può essere nominata o designata quale rappresentante del Comune di Pescara al massimo in due enti, aziende o istituzioni che riconoscono un emolumento per la carica ricoperta, partecipate del Comune stesso. In ogni caso, all'atto dell'accettazione della carica successiva alla prima amministratore interessato deve dichiarare al Comune di Pescara la scelta di uno solo degli emolumenti, se previsti, rinunciando espressamente agli altri ma non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostantive alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconfiribilità od incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;**

3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità; 4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

### **Art. 3 Requisiti professionali**

- 1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
- 2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.
- 3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

### **Art. 4 Pari opportunità**

- 1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità

## **Art. 5 Pubblicità delle nomine**

1. Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l'elenco delle nomine da effettuarsi.
2. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni
3. L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

## **Art. 6 Candidature**

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
  - a) curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;
  - b) dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
  - c) nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti.
5. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

## **Articolo 7 Esame delle candidature**

1. Il Sindaco, ricevute le candidature, le trasmette, unitamente ai curricula dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo

amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari ed all'Ufficio competente all'istruttoria.

2. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2.

3. Ogni Capogruppo entro cinque giorni dal ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.

### **Articolo 8 Nomina o designazione da parte del Sindaco**

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature presentate a seguito dell'avviso.

2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

### **Articolo 9 Condizione di efficacia**

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

2. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

### **Art. 10 Revoca**

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

a) perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;

b) incompatibilità sopravvenuta;

c) gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;

d) gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;

e) venir meno del rapporto fiduciario.